



Il Ministro dell'università e della ricerca

Disposizioni procedurali per interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale, a valere sul Fondo italiano per la Scienza, di cui al Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73

IL MINISTRO

- VISTO il Decreto-legge del 9 gennaio 2020, n. 1 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 6 del 9 gennaio 2020), “Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca”, convertito, con modificazioni, con legge del 5 marzo 2020, n. 12;
- VISTO il DPCM n. 164 del 30 settembre 2020 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 309 del 14 dicembre 2020), recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca (di seguito, anche solo MUR) ed il DPCM n. 165 del 30 settembre 2020 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 309 del 14 dicembre 2020), “Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’università e della ricerca”;
- VISTO il Decreto ministeriale del 19 febbraio 2021 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 74 del 26 marzo 2021), recante l’individuazione e la definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del MUR;
- VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, con particolare riguardo all’articolo 1, commi 870-873, concernenti l’istituzione e l’utilizzo del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (di seguito anche solo FIRST), nonché il Decreto-legge de 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (SO n. 171, relativo alla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11 agosto 2012), con riguardo agli artt. 60 e 61;
- VISTO il Decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, “Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell’articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59” e ss.mm.ii., con specifico riguardo all’art. 1, comma 3, che istituisce il Fondo integrativo speciale per la ricerca (di seguito anche solo FISR), allo scopo di finanziare specifici interventi di particolare rilevanza strategica;
- VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", con specifico riguardo agli articoli 20 e 21, come modificati dall’art. 64 del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 129 del 31 maggio 2021 – Edizione straordinaria);
- VISTO il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, con riguardo agli articoli 182, paragrafo 1, e 183;



Il Ministro dell'università e della ricerca

- VISTO** il Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021, che istituisce il Programma quadro di ricerca e innovazione Horizon Europe e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013;
- TENUTO CONTO** della Decisione (UE) 2021/764 del Consiglio del 10 maggio 2021, che istituisce il programma specifico di attuazione di Horizon Europe e che abroga la decisione (UE) 2013/743, con particolare riguardo all'art. 8, commi 4 e 5, ed all'Allegato 1, Pilastro I, punto 1 – Consiglio europeo della Ricerca;
- TENUTO CONTO** del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, nonché della Comunicazione della Commissione “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (GU C 198 del 27 giugno 2014)”, con riferimento alle specifiche disposizioni riguardanti la ricerca fondamentale;
- VISTO** il Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute ed i servizi territoriali” (Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 123 del 25 maggio 2021);
- CONSIDERATO** che, al fine di promuovere lo sviluppo della ricerca fondamentale, l'art. 61 del predetto Decreto-legge istituisce, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca, il “Fondo italiano per la scienza”, con una dotazione finanziaria annuale pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 ed a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, e prevede che il Ministro dell'università e della ricerca, con decreto da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, stabilisca i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo;
- PRESO ATTO** dell'impegno ad attuare le procedure competitive a valere sul Fondo italiano per la Scienza finalizzandole all'erogazione di sovvenzioni analoghe a quelle del Consiglio europeo della Ricerca (di seguito anche *European Research Council* od ERC), con riferimento prioritario alle tipologie di sovvenzione denominate “Starting Grant” ed “Advanced Grant”;

DECRETA

ART. 1 (Ambito di applicazione e definizioni)

1. Ai sensi dell'art. 61 del Decreto-legge del 25 maggio 2021, n. 63, il presente decreto disciplina le modalità procedurali per l'utilizzo del Fondo italiano per la scienza ai fini dell'attuazione di interventi diretti al sostegno alla ricerca fondamentale, nel contesto dei programmi di ricerca di alta qualificazione.
2. Ai fini del presente Decreto si applicano le seguenti definizioni:
 - a) Ministro e Ministero: il Ministro ed il Ministero dell'università e della ricerca;
 - b) ERC: lo European Research Council;



Il Ministro dell'università e della ricerca

- c) Macrosettori ERC - LS (*Life sciences*), PE (*Physical Sciences and Engineering*) ed SH (*Social Sciences and Humanities*) – relativi settori e sottosettori: struttura dei panel di riferimento dello ERC, nella versione vigente alla data di sottomissione delle proposte progettuali;
- d) FIRST: il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'art. 1, comma 870, della l. 27 dicembre 2006, n. 296;
- e) FISR: il Fondo integrativo speciale per la ricerca, di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs. 5 giugno 1998, n. 204;
- f) CNVR: il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca, come definito dall' art. 64 del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché dalla successiva legge di conversione;
- g) Comitati: i comitati di valutazione ai sensi dell'art. 64 del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ove previsti nell'ambito delle procedure competitive.

ART. 2 (Linee d'azione e criteri essenziali di attuazione)

1. A decorrere dall'anno finanziario 2021, il Ministero dell'università e della ricerca provvede a finanziare in via prioritaria le seguenti linee di azione:
 - a) finanziamento di progetti di ricerca fondamentale condotti da ricercatori emergenti;
 - b) finanziamento di progetti di ricerca fondamentale condotti da ricercatori affermati.
2. Le linee d'azione di cui al comma 1 del presente articolo, lettere a) e b), saranno attuate per il tramite di procedure di carattere valutativo, i cui dettagli saranno contenuti negli specifici bandi, da predisporre secondo i principi essenziali delineati nel presente Decreto.

Art. 3 (Ripartizione del Fondo italiano per la scienza)

1. Lo stanziamento annuale di bilancio del Fondo viene destinato, di norma, per il 40% allo schema di finanziamento denominato Starting Grant e per il 60% allo schema Advanced Grant.
2. Il finanziamento massimo concedibile per ciascun progetto deve essere:
 - 1,0 milioni di euro per lo schema *Starting Grant*
 - 1,5 milioni di euro per lo schema *Advanced Grant*.
3. Per l'anno 2021, primo esercizio di vigenza della norma in argomento, rispetto al totale del *budget* complessivo, pari a 50 milioni di euro, del Fondo italiano per la scienza, 20 milioni di euro vengono destinati al finanziamento dello schema "Starting Grant" e 30 milioni di euro al finanziamento dello schema "Advanced Grant".
4. A decorrere dall'annualità 2022, lo stanziamento a legislazione vigente, pari a **150 milioni** di euro, viene ripartito, in linea tendenziale, nel seguente modo:
 - 60 milioni di euro destinati a finanziare lo schema "Starting Grant";
 - 90 milioni di euro destinati a finanziare lo schema "Advanced Grant".
5. Nell'ambito delle proposte afferenti ai macrosettori LS (*Life Sciences*) e PE (*Physical sciences and Engineering*), i proponenti hanno la facoltà di richiedere un contributo aggiuntivo in conto capitale, per il finanziamento dell'acquisto di attrezzature; tale contributo non può superare il limite massimo di 500 mila euro.



Il Ministro dell'università e della ricerca

6. Ciascuna delle ripartizioni viene equamente distribuita tra i Macrosettori ERC, in proporzione ai costi complessivi delle proposte presentate nell'ambito di ciascun Macrosettore e fatto salvo quanto previsto al comma 5 del presente articolo.
7. Le proporzioni di cui ai commi precedenti verranno salvaguardate, anche nei casi di incremento o di diminuzione della dotazione finanziaria annuale del fondo.

ART. 4 (Tipologie di progetto, soggetti ammissibili, schemi di finanziamento e requisiti)

1. Presentazione delle proposte e caratteristiche. Possono essere presentati progetti di ricerca fondamentale afferenti ad uno dei tre Macrosettori ERC.
2. All'atto della presentazione delle proposte progettuali, redatte in lingua inglese, il PI dovrà evidenziare il Macrosettore ed il settore ERC prevalenti, individuati sulla base della classificazione, formulata dallo ERC, vigente alla data di presentazione delle proposte.
3. Le proposte dovranno descrivere nei dettagli le attività previste ed i metodi di lavoro, i cronoprogrammi di attuazione, le relative *deliverable* e *milestone*, con l'indicazione dei costi preventivati, nonché le finalità del progetto di ricerca nel suo complesso.
4. Organizzazioni ospitanti (Host Institutions). Possono presentare i progetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del presente Decreto, in qualità di organizzazioni ospitanti, le organizzazioni italiane aventi sede nel territorio dello Stato ed afferenti alle seguenti categorie:
 - a) università ed istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale;
 - b) enti pubblici di ricerca di cui al D.lgs. del 25 novembre 2016, n. 218;
 - c) soggetti giuridici con finalità di ricerca, in possesso dei requisiti minimi previsti dai bandi, purché residenti e con stabile organizzazione nel territorio nazionale, a cui lo Stato contribuisca in via ordinaria;
 - d) Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e privati. I bandi conterranno specifiche disposizioni riguardanti gli obblighi preliminari alle erogazioni, a carico degli IRCCS privati che risultino destinatari di finanziamento.
5. Principal Investigator (PI). Nelle proposte deve essere chiaramente individuato un PI che coordini il gruppo di ricerca e che sia responsabile del progetto, analogamente a quanto previsto dallo European Research Council.
 - a) I *Principal Investigator* (di seguito anche *PI*) possono essere ricercatori di qualsiasi nazionalità, purché ospitati, per l'intera durata del progetto, presso le sedi di cui al comma 4 ed in possesso dei requisiti essenziali descritti nel successivo comma 6, punti a) e b).
 - b) I PI che non siano già dipendenti a tempo indeterminato/determinato stipulano, in seguito alla pubblicazione delle graduatorie, un apposito contratto con le organizzazioni ospitanti di cui all'art. 4, comma 4.
 - c) I ricercatori che si candidano a ricoprire il ruolo di *Principal Investigator* devono ottenere preliminarmente l'accordo, da parte delle organizzazioni, alla loro accoglienza, nonché la garanzia di accesso ai locali ed alle infrastrutture necessarie al gruppo di lavoro che coordineranno per realizzare il progetto.
6. Schemi di finanziamento e caratteristiche delle proposte.
 - a) Finanziamento di progetti di ricerca fondamentale condotti da ricercatori emergenti – schema Starting Grant.



Il Ministro dell'università e della ricerca

Progetti coordinati da ricercatori all'inizio della carriera (PI Junior), con 2-10 anni di esperienza maturata dopo il conseguimento del dottorato (o di un altro titolo equipollente), o della specializzazione medica, in assenza di dottorato (per lo specifico contesto del Macrosettore LS), con un potenziale di indipendenza scientifica di cui è necessario dare evidenza nelle proposte.

Nel caso in cui il PI sia in possesso di un numero di titoli di dottorato o di altri titoli equipollenti superiori ad uno, ai fini della determinazione dell'esperienza maturata, viene considerato il primo titolo conseguito.

Ai fini della determinazione del periodo intercorso dal conseguimento del titolo valutabile, per anno si intende anno solare.

Sono fatti salvi i periodi di estensione temporale per ragioni documentate di maternità, paternità, malattia di lunga durata e servizio nazionale, i cui dettagli saranno indicati nei bandi.

Al fine di consentire la verifica dell'indipendenza scientifica dei ricercatori, i bandi indicheranno quali debbano essere i requisiti minimi di accesso, in termini, ad esempio, di eccellenza delle pubblicazioni, di esperienze acquisite all'estero, di collaborazioni internazionali.

Devono essere, inoltre, indicate le pubblicazioni, in qualità di coautore, nelle principali riviste scientifiche internazionali *peer-reviewed*, contributi a collettanei *peer-reviewed*, monografie pertinenti al campo di ricerca ed eventuali traduzioni delle stesse, brevetti, presentazioni, su invito, a conferenze prestigiose ed a scuole avanzate a livello internazionale, premi e riconoscimenti internazionali.

Ai progetti selezionati sarà concesso un contributo corrispondente al totale dei costi ammissibili, fino ad un **importo pari ad 1 milione di euro per ogni progetto**.

La durata massima dei progetti è di 5 anni.

- b) Finanziamento di progetti di ricerca fondamentale condotti da ricercatori affermati – Schema Advanced Grant.

Progetti, anche ad alto rischio, potenzialmente in grado di aprire nuove prospettive anche in ambito interdisciplinare, coordinati da ricercatori affermati nel proprio campo (PI Senior), di qualsiasi età e nazionalità. I ricercatori, oltre ad essere scientificamente indipendenti, devono essere attivi nella ricerca da un periodo superiore a dieci anni ed avere un profilo che li identifichi come *leaders* nei rispettivi settori di ricerca.

Al fine di consentire una corretta valutazione del *track record* dei PI e del loro livello di *leadership*, i bandi indicheranno quali debbano essere i requisiti minimi di accesso, in termini, ad esempio, di coordinamento di progetti, di eccellenza delle pubblicazioni, di esperienze acquisite all'estero, di collaborazioni internazionali.

Ai progetti selezionati sarà concesso un contributo corrispondente al totale dei costi ammissibili, fino ad un importo pari a **1.5 milioni di euro per ogni progetto**.

La durata massima dei progetti è di 5 anni.

Art. 5 (Valutazione delle proposte)

La valutazione delle proposte prevede due distinte fasi, qui di seguito descritte.

1. La prima fase di valutazione delle proposte sarà condotta dal CNVR, che potrà avvalersi anche dell'ausilio di esperti esterni, individuati tra soggetti in possesso di alta qualificazione scientifica.



Il Ministro dell'università e della ricerca

2. Nella prima fase, sarà oggetto di valutazione la proposta progettuale sintetica, redatta secondo il modello che sarà indicato nei bandi, il *curriculum vitae* ed il *track record* del Principal Investigator.
3. I bandi indicheranno, eventualmente, indici o banche dati cui il CNVR e gli esperti esterni potranno fare riferimento, per la valutazione di cui al precedente comma.
4. I bandi conterranno, inoltre, le indicazioni di dettaglio sui criteri di attribuzione dei valori alle sintesi delle proposte progettuali, ai *track records* ed ai *curricula*. I valori saranno attribuiti su base decimale e la loro somma costituirà il punteggio complessivo che verrà attribuito alle proposte nella prima fase di valutazione.
5. Nel caso in cui, nell'ambito di una procedura a valere sul Fondo italiano per la scienza, le proposte non superino la prima fase di valutazione, i ricercatori individuati come PI saranno considerati soggetti non ammissibili nell'ambito della successiva procedura a valere sullo stesso Fondo.
6. Ai PI ed alle organizzazioni ospitanti viene data comunicazione dell'esito della prima fase di valutazione.
7. La seconda fase di valutazione riguarderà la proposta progettuale nella sua interezza, redatta secondo uno schema che verrà definito nei bandi. La procedura di valutazione sarà svolta ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'art. 64 del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.
8. In particolare, ai sensi dell'art. 64, comma 2, lettera a), il CNVR redigerà linee guida contenenti i criteri generali per le attività di selezione e di valutazione delle proposte progettuali, tenendo in massima considerazione le raccomandazioni approvate da organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte e le modalità operative adottate dallo European Research Council e nell'ambito dell'intero Programma quadro di ricerca e innovazione dell'Unione europea.
9. Il CNVR provvede ad individuare tre revisori esterni anonimi ed indipendenti per ciascun progetto, che, lavorando in remoto attraverso l'accesso al sistema informatico delle Procedure, attribuiranno i punteggi per ciascun criterio di valutazione. La somma dei punteggi complessivi attribuita al progetto da ciascun valutatore indipendente costituirà la base per la media aritmetica che darà luogo al punteggio complessivo.
10. Tra i criteri di valutazione, oltre all'eccellenza scientifica ed al grado di innovatività, potranno essere introdotte specifiche valutazioni di impatto delle proposte progettuali, sulle strutture ospitanti, sulla società in senso ampio e sull'ecosistema del territorio.
11. Il CNVR valuterà l'opportunità di includere, nella seconda fase di valutazione, specifiche interviste ai PI i cui progetti abbiano conseguito un punteggio complessivo superiore ad una soglia indicata nei bandi. Le eventuali interviste, da tenersi in lingua inglese, riguarderanno la presentazione del progetto ed una sessione di domande e risposte condotte dai Comitati o da un gruppo di componenti dei Comitati stessi.
12. La valutazione delle proposte, condotta secondo le modalità che verranno individuate nelle linee guida definite dal CNVR, e comunque ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'art. 64 del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, prevedrà che al termine della intera procedura, il CNVR, acquisita la documentazione valutativa, nel rispetto dei punteggi finali attribuiti alle proposte, predisporrà, per ogni Macrosettore, la graduatoria dei progetti ed analizzerà le richieste finanziarie avanzate per ogni proposta, determinandone, nel rispetto delle regole stabilite nei singoli bandi, il costo congruo ed il relativo finanziamento. I costi complessivi dei progetti, qualora non vengano ritenuti congrui, potranno subire una rimodulazione



Il Ministro dell'università e della ricerca

fino ad un massimo del 20%. Ad ogni PI sono rese note sia le schede di valutazione, sia il punteggio finale conseguito; nel rispetto delle graduatorie per Macrosettore, il MUR provvede alla pubblicazione dei decreti di approvazione delle stesse, fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

A tale scopo, i singoli bandi possono prevedere che, nel caso in cui le risorse disponibili non siano sufficienti per garantire il finanziamento di tutti i progetti classificati "pari merito" in base al punteggio ottenuto, si possa operare una scelta sulla base del *curriculum vitae* del PI relativamente alla fase antecedente al percorso dottorale (es., voto e tempi per il conseguimento della laurea, ulteriori titoli, etc.).

Il MUR provvede, successivamente, alla pubblicazione dei decreti di ammissione al finanziamento ed all'erogazione dei contributi, nella misura e con le modalità stabilite nei citati decreti.

I contributi vengono erogati, in un'unica soluzione anticipata, alle organizzazioni ospitanti, in qualità di beneficiari.

13. Ai sensi dell'art. 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, gli oneri di valutazione e per la chiamata di esperti esterni, nonché i compensi e gli eventuali rimborsi delle spese loro spettanti, sono posti a carico delle risorse destinate al finanziamento dei progetti di ricerca di cui al presente Decreto, entro il limite massimo del 7%, e comunque non oltre il limite delle risorse previste per i singoli bandi.
14. Il CNVR può disporre attività di valutazione intermedia ed ex post dei progetti, nel rispetto delle norme vigenti in materia di valutazione del sistema universitario e della ricerca.

Art. 6 (Costi Ammissibili)

Sono ammissibili le seguenti voci di costo:

- a) personale: costi relativi alla valorizzazione dei mesi/persona dedicati al progetto di ricerca del personale contrattualizzato *ad hoc* per il progetto:
 - dalle istituzioni universitarie (ricercatori, assegnisti, dottorandi ed altre figure professionali individuate all'articolo 18, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni);
 - dagli enti pubblici di ricerca (ricercatori, tecnologi ed assegnisti);
 - dai soggetti giuridici con finalità di ricerca a cui lo Stato contribuisca in via ordinaria, ammissibili ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera c), del presente Decreto (personale svolgente funzioni assimilabili a quelle dei ricercatori e dei tecnologi);
 - dagli IRCCS (personale dei ruoli medico e sanitario).

I costi derivanti dai contratti dei Principal Investigator sono altresì ammissibili, nel caso in cui essi vengano assunti a tempo determinato dalle organizzazioni ospitanti per il periodo di durata del progetto;

- b) costi derivanti dall'acquisto di strumenti ed attrezzature, finanziati in conto capitale;
- c) altri costi di esercizio, quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: materiali di consumo, accesso alle infrastrutture di ricerca, pubblicazione di libri, missioni all'estero e partecipazione ad eventi formativi e/o divulgativi all'estero, purché sostenuti espressamente per il progetto e ad esso strettamente riconducibili;
- d) costi dei servizi di consulenza scientifica o di assistenza tecnico-scientifica utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;



Il Ministro dell'università e della ricerca

- e) spese generali, nella misura pari al 20% della somma dei costi direttamente imputabili al progetto. I costi la cui somma determina la base per il calcolo della quota da imputare alle spese generali dei progetti sono quelli individuati nelle lettere a), b) e c) del presente articolo, con l'esclusione dei costi di cui alla lettera d).

Art.7 (Portabilità)

1. Il *Principal Investigator* potrà avvalersi dell'istituto della portabilità presso altra Università, Ente pubblico di ricerca, IRCCS ed ogni altro soggetto, tra quelli ammissibili alle procedure di cui al presente Decreto, presentando comunicazione al MUR, con le modalità che saranno descritte nei bandi.
2. Resta fermo che l'onere della rendicontazione sarà a carico delle *Host Institution* coinvolte nel progetto, in ragione delle spese effettivamente sostenute.

Art. 8 (ulteriori disposizioni a sostegno della ricerca fondamentale)

A decorrere dall'anno finanziario 2022, il MUR si riserva di utilizzare quote degli stanziamenti annuali del FIRST e del FISR, nonché risorse provenienti dal fondo Next Generation EU e destinate a finanziare linee rilevanti del PNRR, per il sostegno ai progetti che, a partire dal periodo di programmazione di Horizon Europe, pur conseguendo un'eccellente valutazione nell'ambito dei bandi StG ed AdG dello ERC, risultino non finanziabili in ragione dell'esaurimento del budget assegnato ai bandi.

La misura di cui al presente articolo potrà essere attuata per il tramite di procedure amministrative che, a seguito di avvisi pubblici annuali, consentano la verifica del possesso dei requisiti essenziali da parte dei ricercatori responsabili dei progetti e delle organizzazioni nazionali da essi prescelte quali sedi ospitanti, del posizionamento dei progetti nelle graduatorie relative ai bandi dello ERC nell'ambito dei quali è avvenuto il processo di valutazione, nonché di tutta la documentazione necessaria ad individuare i soggetti atti ad essere supportati con un finanziamento sostitutivo rispetto a quello europeo.

Il presente Decreto sarà inviato agli organi di controllo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO
Prof.ssa Maria Cristina Messa